

**Assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE per PERDITE
PATRIMONIALI**

Napoli Servizi S.p.A.

Via G. Porzio

Centro Direzionale Isola C 1

80143 Napoli

Codice Fiscale e P. IVA 07577090637

Capitolato speciale di Appalto

Polizza di Assicurazione

Responsabilità Civile per perdite Patrimoniali

Viras International Insurance Broker S.p.A.

Sede Legale e Direzione

Centro Direzionale Isola A 2 – 80143 Napoli

Tel. +39 081 9710611 Fax +39 081 9710612

area.eepp@pec.viras.eu www.gruppoviras.com

DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si debbono intendere per:

| | |
|--|---|
| ASSICURAZIONE | Il Contratto di assicurazione |
| POLIZZA | Il Documento che prova l'assicurazione |
| CONTRAENTE / AMMINISTRAZIONE / SOCIETA' | La Società, a partecipazione pubblica, che stipula l'assicurazione. |
| ASSICURATO | Il soggetto, indicato sulla Scheda di Copertura, il cui interesse è protetto dall'assicurazione, con la precisazione che, nei limiti ed alle condizioni tutte di cui alla presente polizza, rientra in tale definizione anche l'Amministrazione Contraente. |
| ASSICURATORI /COMPAGNIA/ IMPRESA | L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione |
| BROKER | La Viras International Insurance Broker S.p.A., in qualità di Broker di Assicurazione, di cui all'Art. 109 comma 2 lettera B) del D.Lgs. 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private) dell'Amministrazione, che opera in base all'art. 120, comma 2 lett. a) del suindicato decreto, cui sono affidate la gestione e l'esecuzione dei contratti. |
| PREMIO | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
| RISCHIO | La probabilità che si verifichi il sinistro |
| CIRCOSTANZE | Qualsiasi manifestazione di un terzo nei confronti dell'Assicurato di presentare una richiesta di Risarcimento che potrebbe ragionevolmente dare luogo ad un Sinistro. |
| SINISTRO | L'evento dannoso e la relativa notifica scritta alla Compagnia, per il quale è prestata l'Assicurazione. |
| RICHIESTA DI RISARCIMENTO | Ogni procedimento giudiziale o stragiudiziale promosso da qualsiasi persona fisica o ente nei confronti dell'Assicurato o dell'Amministrazione di Appartenenza |
| SCOPERTO | L'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista dalle norme contrattuali sulla somma liquidabile a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, resta ad esclusivo carico dell'Assicurato. |
| FRANCHIGIA | L'importo previsto eventualmente, dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto |
| INDENNIZZO INDENNITA' RISARCIMENTO | La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro |

| | |
|--|--|
| COSE | Sia gli oggetti materiali sia gli animali |
| DANNI MATERIALI | Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte, danneggiamenti a cose |
| PERDITE PATRIMONIALI | Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose |
| LIMITE DI INDENNIZZO LIMITE DI RISARCIMENTO | <p>Il massimale stabilito, che rappresenta il limite dell'obbligazione della Compagnia, per capitale, interessi e spese, e che è invalicabile in qualunque circostanza e a qualsiasi titolo, anche nel caso di corresponsabilità tra più persone assicurate con questo contratto.</p> <p>Salva diversa precisazione nel testo, il contratto prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">• un limite di indennizzo per ogni sinistro, che è il massimale a cui la Compagnia è tenuta per ciascun sinistro che possa colpire questo contratto;• un limite di indennizzo annuale, che è il massimale cumulativo per l'insieme di tutti i sinistri di pertinenza di un determinato periodo assicurativo annuale, qualunque sia il numero dei danneggiati e delle persone assicurate coinvolte, e senza riguardo al momento in cui i danni si sostanzino o ne venga effettuata la liquidazione;• un sottolimito di indennizzo per talune singole voci di rischio; il sottolimito di indennizzo può essere per ogni sinistro oppure annuale, in analogia con le definizioni che precedono, oppure in altra forma risultante dal testo, e non è mai in aggiunta al limite di indennizzo, ma è una parte dello stesso. |
| PERSONALE AMMINISTRATIVO | Qualsiasi persona, che si trovi alle dipendenze del Contraente, ovvero che abbia con lo stesso un incarico od un rapporto di servizio, che non svolge mansioni tecniche. |
| PERSONALE TECNICO | <p>qualsiasi persona, che sia regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di Legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze del Contraente ovvero che abbia con lo stesso un incarico od un rapporto di servizio e che sia:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Progettista;➤ Verificatore Interno;➤ Direttore dei lavori;➤ Collaudatore; <p>nonché il Responsabile del Procedimento, il supporto al Responsabile del Procedimento e a qualsiasi persona fisica, assunta dall'Amministrazione di Appartenenza, e che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione</p> |
| PROGETTISTA | Il soggetto che predisporre e sottoscrive un progetto per incarico e nell'interesse della Pubblica Amministrazione da cui dipende. |
| DIRETTORE DEI LAVORI | il soggetto che segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori per incarico e nell'interesse della Pubblica Amministrazione da cui dipende |

| | |
|--|--|
| COLLAUDATORE | il soggetto che esegue il collaudo statico dell'opera per incarico e nell'interesse della Pubblica Amministrazione da cui dipende |
| VERIFICATORE INTERNO | il soggetto incaricato dell'attività di verifica, così come disciplinata art. 112 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii. |
| VINCOLI | i vincoli urbanistici, paesaggistici, storico-artistici e ambientali ed altri vincoli imposti da Leggi, regolamenti o altri atti delle pubbliche autorità inerenti alla edificabilità dei suoli, all'aspetto esterno, all'altezza ed al volume di edifici nonché alla loro distanza da confini o da altri beni privati e pubblici |
| ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE: | per "data di ultimazione dei lavori e delle opere" si intende la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze: <ul style="list-style-type: none">➤ sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori e rilascio del certificato provvisorio;➤ consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;➤ uso delle opere secondo destinazione; nell'ambito della Legge, l'emissione del Certificato di collaudo o del Certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante |
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO | il funzionario pubblico, tecnico od amministrativo, che, ai sensi dell' Art. 10 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento medesimo. |
| DIRIGENTE/DIPENDENTE LEGALE (AVVOCATI PROFESSIONALI DIPENDENTI) | Qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 13 ultimo comma R.D.L. n° 1578 del 27/11/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Amministrazione di Appartenenza. |
| IMPRESA PUBBLICA / SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA | Un'impresa il cui capitale o patrimonio è conferito in tutto o in parte da uno o più soggetti pubblici, ossia dallo stato o altri enti pubblici ovvero le società costituite, nelle forme previste dal codice civile, al cui capitale partecipa, indipendentemente dalle quote, uno o più soggetti pubblici, ossia dallo stato o altri enti pubblici, e pertanto anch'esse soggette alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
| ENTE PUBBLICO/ AMMINISTRAZIONE PUBBLICA | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Università, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni Ente/Azienda la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
| ENTE/AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA | Il Contraente ovvero l'Amministrazione facente parte della Pubblica Amministrazione, la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti, e con la quale l'Assicurato abbia un incarico od un rapporto di servizio ovvero l'Ente/Azienda pubblica, che cioè disponga e/o detenga una partecipazione, quota delle azioni e/o del capitale del Contraente. |
| CONCILIAZIONE | La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii.) |

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RC PATRIMONIALE, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

MEDIAZIONE

L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D.Lgs. 4/03/2010 n° 28 e ss.mm.ii.)

RESPONSABILITA' CIVILE

la responsabilità che possa gravare personalmente sull'Assicurato come da Art. 2043 del Codice Civile e Art. 28 della Costituzione della Repubblica Italiana conseguente ad atti o omissioni commessi involontariamente nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la lesione di interessi legittimi

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

la responsabilità che incombe sull'Assicurato che, avendo disatteso o violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una perdita Patrimoniale alla propria Amministrazione di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico, allo Stato od alla Pubblica Amministrazione.

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA /CONTABILE

la responsabilità che deriva dalla gestione di beni, valori o denaro pubblico da parte dell'Assicurato detto "agente contabile" e derivante dal mancato adempimento di obblighi o doveri attinenti al proprio mandato od al proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, e che abbia cagionato una perdita Patrimoniale all'Amministrazione di Appartenenza ad un altro Ente Pubblico, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il periodo pari o inferiore a 36 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza del contratto

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

PRECISAZIONI

La presente polizza è retta, esclusivamente, dalle condizioni che seguono, eventuali moduli aggiuntivi della Compagnia saranno sottoscritti unicamente per le relative procedure di formalizzazione.

Le Parti prendono atto ed accettano che il Contraente, per ragioni di natura formale, amministrativa e contabile, necessita di ricevere gli originali dei documenti assicurativi per poter effettuare il relativo pagamento.

Si precisa, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare i pagamenti nei termini temporali previsti, esclusivamente se, in quel momento, sussistono le condizioni previste dalla normativa vigente (a titolo esemplificativo e non limitativo: verifiche fiscali, contributive ecc.), e che, in caso contrario, l'eventuale tardivo pagamento non costituisce motivo di sospensione e/o decadenza della copertura assicurativa.

Le Parti prendono atto, altresì, che la presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati alla Compagnia per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile per perdite patrimoniali derivante all'Assicurato e/o all'Amministrazione di Appartenenza in relazione allo svolgimento di tutte le attività e competenze istituzionali e/o statutarie, presenti e/o future, previste dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

Sono incluse, altresì, tutte le attività e/o i servizi accessori, complementari, connessi e collegati, preliminari e conseguenti ai principali, comunque ed ovunque svolti, nessuno escluso né eccettuato.

1 | DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il presente contratto è stato stipulato cumulativamente dall'Amministrazione Contraente per conto dei singoli Assicurati (art. 1891 C.C.).

L'Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente Contratto con il consenso degli Assicurati stessi. Quanto precede ad eccezione della COPERTURA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE derivante all'Assicurato per PERDITE PATRIMONIALI CAGIONATE CON COLPA GRAVE E/O CON RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE, per la quale gli obblighi ed i diritti sopracitati riguarderanno esclusivamente i singoli Assicurati aderenti.

La presente assicurazione ha effetto e copertura automaticamente dalle ore 24 del giorno dell'aggiudicazione. Il premio verrà corrisposto in rate annuali.

Alla scadenza contrattuale (3 anni) la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, fatte salve eventuali previsioni di legge circa la possibilità di prorogare il contratto a seguito di accordo tra le Parti.

E' facoltà del Contraente, entro i 15 giorni antecedenti la scadenza richiedere Compagnia la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Compagnia si impegna ad accettare tale richiesta per un periodo di 120 giorni alle medesime condizioni normativo – economiche in vigore al momento della richiesta del Contraente.

In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità previste al successivo Art. REGOLAZIONE DEL PREMIO, successivamente al termine del periodo di proroga.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RC PATRIMONIALE, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

In ogni caso rimane facoltà della Compagnia e del Contraente, disdire il presente contratto ad ogni scadenza annuale del medesimo con preavviso di 120 giorni.

A parziale deroga dell'Art.1901 del C.C. e ss.mm.ii., la prima rata di premio, come pure le eventuali appendici future, potrà essere pagata entro e non oltre 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura, che altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

A parziale deroga dell'Art.1901 del C.C. e ss.mm.ii., se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro 60 giorni dalla data di scadenza della polizza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

La Compagnia prende atto che il pagamento dei premi viene effettuato al Broker (vedasi Definizione) e riconoscono che, ai fini della normativa vigente in materia, tale pagamento ha efficacia liberatoria per il Contraente.

Ai fini della copertura assicurativa farà fede la data della relativa comunicazione d'incasso scritta del suddetto Broker, che trasmetterà i relativi importi alla Compagnie aggiudicataria e/o affidataria del servizio con le modalità e nei termini temporali normalmente previsti dagli accordi di collaborazione tra Broker e Compagnia, indipendentemente dall'esistenza o meno di accordi di collaborazione tra il Broker e la Compagnia aggiudicataria e/o affidataria.

L'Amministrazione ha il diritto, in qualsiasi momento, di allineare in un'unica data od in un unico mese tutte le scadenze dei contratti, sulla base delle proprie esigenze, o di chiedere ed ottenere un diverso frazionamento, senza che ciò comporti costi aggiuntivi ai premi pro rata, calcolati in un 360° per ogni giorno di garanzia.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Compagnia, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 30 gg. successivi a tale comunicazione e/o ai termini di mora previsti.

| | |
|---|------------------------|
| 2 | REGOLAZIONE DEL PREMIO |
|---|------------------------|

Il premio annuo complessivo viene calcolato sommando i singoli premi annui riferiti a ciascun Assicurato in base alla categoria funzionale cui appartiene ed alle specifiche garanzie per egli prestate dalla presente polizza.

Per ogni categoria funzionale come di seguito indicato, la copertura assicurativa stessa si intende automaticamente prestata per tutte le persone (Assicurati) che appartengono a tale categoria funzionale.

La copertura assicurativa si intende automaticamente operante, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente, anche nei confronti di eventuali nuovi Assicurati rientranti nelle rispettive categorie funzionali assicurate.

In tale ipotesi, il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia, entro 90 giorni dalla data di scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, le variazioni intervenute sul numero delle persone assicurate per ogni categoria funzionale, al fine di calcolare l'eventuale regolazione del premio, che sarà effettuata in ragione di un 360° per ogni giornata di garanzia di ogni singolo Assicurato.

Le differenze risultanti dalla regolazione devono essere pagate, rispettivamente dal Contraente o dalla Compagnia, entro 60 giorni successivi alla data di ricevimento del relativo documento, emesso dalla Compagnia stessa.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto ed in tempo utile alla copertura al Broker e/o alla Compagnia, a mezzo raccomandata o telex o telefax e che il pagamento venga effettuato entro e non oltre i 30 gg. successivi a tale comunicazione e/o ai termini di mora previsti.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale Compagnia stessa ha diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Qualora il Contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli Assicurati, la Compagnia riconoscerà comunque la piena validità della presente polizza, fatto salvo il diritto degli stessi a percepire l'eventuale maggior premio dovuto.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli Assicurati.

Per l'identificazione degli Assicurati stessi si farà riferimento ai documenti ufficiali tenuti dal Contraente, salvo il caso in cui all'interno di una stessa categoria funzionale vengano prestate garanzie diverse fra i singoli Assicurati; in tale caso saranno nominativamente indicati gli Assicurati e le rispettive garanzie prestate per ciascuno di Essi.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Compagnia fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Il premio pagato anticipatamente in via provvisoria è da considerarsi premio minimo comunque acquisito dalla Compagnia.

| | |
|----------|---|
| 3 | COASSICURAZIONE E DELEGA (nell'eventualità di coassicurazione) |
|----------|---|

L'assicurazione può essere divisa per quote tra diverse Compagnie, in caso di sinistro, la Compagnia Delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Compagnie Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Compagnia Delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Compagnia Delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto a condizione che la Compagnia Delegataria abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con le Coassicuratrici. Pertanto la firma apposta dalla Compagnia Delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Coassicuratrici.

| | |
|----------|---|
| 4 | GESTIONE DELLA POLIZZA – CLAUSOLA BROKER – FORMA DELLE COMUNICAZIONI |
|----------|---|

Le Parti convengono, in ogni caso, che per tutta la durata del Contratto, ivi comprese le proroghe e/o le appendici, anche di regolazione del premio:

- 1 la gestione e l'assistenza nell'esecuzione del presente Contratto, con esclusione della potestà contrattuale, che resta di esclusiva competenza del Contraente, è affidata al Broker (vedasi Definizione);
- 2 agli effetti dei termini temporali fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dal Contraente e/o dall'Assicurato e viceversa, parimenti ogni comunicazione fatta al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia, ivi comprese quelle ai fini degli artt. 1913 e 2952 del Codice Civile;
- 3 tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto con lettera raccomandata A/R, telex, fax, pec o altro mezzo ritenuto idoneo o, qualora il Contraente lo richieda, la Compagnia e il Broker si obbligano all'attivazione almeno di una casella di posta elettronica certificata per l'inoltro e/o la ricezione delle comunicazioni, tanto afferenti la gestione ordinaria quanto la gestione sinistri;
- 4 la remunerazione del Broker è a carico della Compagnia aggiudicataria e/o affidataria del servizio e dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dagli Stessa alla propria rete di vendita, tale remunerazione non rappresenta, in ogni caso, un onere aggiuntivo al premio di polizza per il Contraente.

5 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, Confederazione Svizzera, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

6 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

7 FORO COMPETENTE

Foro competente, per qualsiasi controversia e per decidere circa l'esecuzione della presente polizza, si dichiara quello del luogo ove ha la sede il Contraente.

8 IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da lui dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Compagnia.

9 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati alle commesse pubbliche ed effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG), e, ove previsto, il Codice Unico del Progetto (CUP).

Il mancato assolvimento degli obblighi previsto dall'art. 3 della Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3 comma 9 bis della citata Legge e ss.mm.ii.

La presente disposizione nonché tutti gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia (Legge n° 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.) riguardano la Compagnia e la cd "filiera" delle Imprese a qualsiasi titolo interessate al presente contratto.

10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana e Comunitaria.

11 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

12 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 CODICE CIVILE).

13 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio (anche in pro rata temporis) o le rate di premio successive alla prima comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 CODICE CIVILE) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

14 | ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Compagnia risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Compagnia risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti le Compagnie, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

15 | VARIAZIONI NORMATIVE

Nel caso in cui, vi fossero variazioni statutarie e/o normative (inclusi i provvedimenti propri) oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, il presente contratto con le stesse, e/o non sufficientemente tutelante, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dal presente contratto.

16 | VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

In caso di fusione, scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Contraente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate dal Contraente, od aventi causa, entro il termine di 60 giorni dal loro verificarsi, alla Compagnia, la quale nei 30 giorni successivi, o minor termine, in base all'urgenza, comunicherà l'eventuale nuovo premio, in funzione del maggiore o minore rischio.

17 | BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

La Compagnia, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

18 | INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

19 | OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Al più presto possibile, e comunque entro i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui l'Ufficio di competenza ne ha avuto conoscenza, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia, tramite il Broker, del verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- notifica scritta dell'infrazione e/o della sanzione;
- formale richiesta scritta di Risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato, Ente Pubblico, Corte dei Conti, ecc.)
- ricevimento di avviso di garanzia
- ricevimento di notifica scritta dell'avvio del procedimento di Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo - Contabile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

L'Assicurato e/o i suoi incaricati non sono autorizzati a fare alcuna ammissione di responsabilità, confessione di colpevolezza, offerta, promessa, pagamento o Risarcimento senza il consenso scritto della Compagnia.

I Legali e Periti eventualmente scelti dall'Assicurato per la gestione di un Sinistro dovranno essere preventivamente approvati dalla Compagnia.

In caso di Sinistro, l'Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione della Compagnia od i diritti di rivalsa dei medesimi.

Più sinistri originati da una stessa causa (sinistri in serie) saranno considerati come un unico sinistro e la data del primo Sinistro sarà considerata come data di tutti gli altri Sinistri che seguiranno e che verranno notificati all'Assicurato in seguito e/o anche dopo la cessazione della presente Assicurazione.

La denuncia di sinistro dovrà fornire ogni utile indicazione relativa all'evento.

Nel comune interesse le parti si obbligano ad effettuare ogni corrispondenza esclusivamente attraverso il Broker designato, fornendo tutta la relativa documentazione in possesso per una corretta definizione di ogni sinistro.

20 | FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 120 giorni mediante lettera raccomandata a/r. In tal caso la Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso di recesso da parte della Compagnia, qualora tra la data di comunicazione e l'effetto del recesso, intercorra una scadenza di periodo, con conseguente pagamento del premio, quest'ultimo sarà corrisposto pro-rata e calcolato per il periodo intercorrente tra la scadenza del periodo e l'effetto del recesso.

Non è ammesso il recesso della Compagnia dalle garanzie di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato con conseguente adeguamento del premio.

21 | OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Compagnia, con periodicità semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato e dell'eventuale franchigia da recuperare);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RC PATRIMONIALE, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Compagnia, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione del nominativo, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita, possibilmente, al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, anche a contratto scaduto, ed entro 30 giorni dalla richiesta.

| | |
|----|--|
| 22 | GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI |
|----|--|

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze esclusivamente per Sinistri indennizzabili sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; rimangono escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti, ad eccezione dei procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento, assoluzione e simili.

La Compagnia non è tenuta a corrispondere i costi e le spese sostenute dall'Assicurato per avvalersi di assistenza di legali o tecnici che non siano stati da essa autorizzati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

| | |
|--------|---------------|
| 22 bis | CONCILIAZIONE |
|--------|---------------|

La Compagnia prende atto che le controversie rientrano nella presente copertura assicurativa e ad esse saranno applicate tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, ed al successivo Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n. 180.

Le parti riconoscono che nell'esecuzione del presente contratto ciascuna di esse sarà tenuta, per quanto di propria pertinenza, ad adottare ogni iniziativa necessaria alla stretta osservanza degli adempimenti, entro i termini utili ad evitare pregiudizi, previsti a carico dell'assicurato dalle indicate norme di legge e dalle specifiche disposizioni contenute nel regolamento dell'Organismo scelto per l'espletamento della procedura di mediazione.

La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente, su istanza della Compagnia, o spontaneamente dalla Contraente stessa nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto.

Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte, la Contraente è tenuta ad informare la Compagnia tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per consentire la corretta ed esaustiva istruzione del sinistro nonché a garantire, salvo giustificato e documentato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le parti entro i termini previsti.

Nel rispetto di quanto previsto nel regolamento dell'Organismo prescelto, il Contraente garantisce la propria partecipazione con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto dalla Compagnia, che si accolla i relativi costi sia della procedura di mediazione che dell'assistenza legale; la Contraente si adopera altresì ad assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Compagnia assume l'obbligo di riscontrare in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione pervenute entro i termini previsti dalla procedura e fornisce, comunque, una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire alla Contraente il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla legge.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RC PATRIMONIALE, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

La Compagnia riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del citato Decreto.

In caso di conciliazione, la Compagnia presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione sono a carico della Compagnia.

| | |
|----|--------------------------|
| 23 | CESSAZIONE DEL CONTRATTO |
|----|--------------------------|

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge e fermo quanto previsto dal precedente Art. Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'Assicurato;
- in caso di cessazione, da parte dell'Assicurato, per pensionamento, dimissioni o altri motivi, dall'incarico istituzionale, fatto salvo quanto previsto all'Art. 32 "INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA" e all'art. 9 Sezione V (se attivata).

SEZIONE I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione è prestata:

- a) per la **Responsabilità Civile** derivante all'Amministrazione di Appartenenza per **Perdite Patrimoniali** involontariamente causate a terzi in conseguenza di atti od omissioni commessi dai soggetti Assicurati, durante lo svolgimento delle loro funzioni e/o mansioni, e di cui l'Amministrazione medesima debba rispondere a norma di Legge, compresi i fatti dolosi e/o colposi delle persone di cui l'Assicurato o l'Amministrazione di Appartenenza debba/debbero rispondere ai sensi di Legge;
- b) nel caso in cui l'Amministrazione di Appartenenza sia tenuta a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività da parte di uno o più dei soggetti assicurati indicati sulla Scheda di Copertura e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Amministrazione di Appartenenza e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Soggetti Assicurati responsabili del danno;
- c) nel caso in cui l'Amministrazione di Appartenenza abbia sofferto un pregiudizio economico derivante da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività da parte di uno o più soggetti assicurati, indicati nella Scheda di Copertura, anche in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei soggetti assicurati indicati sulla Scheda di Copertura e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Amministrazione di appartenenza la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei soggetti assicurati responsabili;

Resta inteso tra le parti che la Compagnia sarà obbligata, per le garanzie di cui sopra, se ed in quanto sia stata accertata, con provvedimento definitivo emesso dal Tribunale competente, la sussistenza della responsabilità di uno o più dei soggetti assicurati oppure della Responsabilità Amministrativa e/o della Responsabilità Amministrativo – contabile di uno o più dei soggetti Assicurati con provvedimento definitivo della Corte dei Conti.

La copertura include, inoltre, le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, danni o distruzione di atti, documenti e/o titoli al portatore, a condizione che tali perdite non derivino da incendio, furto o rapina.

In caso di morte dell'Assicurato, la Compagnia tiene indenne gli eredi da **Sinistri** causati da comportamenti colposi, atti e/o omissioni verificatisi durante il periodo di assicurazione, nei limiti di quanto previsto all'Art. 32 "Inizio e Termine della garanzia", fatte salve le prescrizioni ai sensi di Legge.

La **Franchigia** applicabile ai **Sinistri** indennizzabili col presente articolo è pari ad EURO 15.000,00 per **Sinistro**.

La franchigia dovrà restare a Suo carico senza che lo Stesso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altra Compagnia.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)

25 PERDITE PER INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a Terzi da mancato avvio, interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi con un limite per sinistro, per anno e per polizza nel limite del massimale per assicurato.

| | |
|----|--|
| 26 | PERDITE PATRIMONIALI PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALLA ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE |
|----|--|

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale dipendente, entro il Massimale di Polizza per ciascun Assicurato con un limite per sinistro, per anno e per polizza nel limite del massimale per assicurato.

| | |
|----|--|
| 27 | SOSTITUZIONI E SUPPLENZE – FUNZIONI DIVERSE |
|----|--|

Si conviene che in caso di sostituzione temporanea o permanente dell'Assicurato, durante il periodo di validità dell'Assicurazione, la copertura viene automaticamente estesa ai sostituti o supplenti ivi compresi eventuali commissari dalla data di inizio del loro mandato ed il Premio da corrispondere sarà compensato con quello corrisposto dall' Assicurato sostituito.

Si conviene, altresì, che la copertura assicurativa, nei limiti temporali di quanto previsto al successivo ART. "INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA", si intende estesa anche alla responsabilità derivante all'Assicurato dalle funzioni e/o cariche, diverse dalle attuali, precedentemente svolte e/o ricoperte dall'Assicurato stesso presso la stessa Amministrazione di Appartenenza.

| | |
|----|---|
| 28 | PERDITE PATRIMONIALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ DI CUI AL D.LGS. 196/2003 e ss.mm.ii. |
|----|---|

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dei Terzi stessi.

La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c..

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali.

| | |
|----|--|
| 29 | APPARTENENZA AD ALTRI ENTI O ORGANI COLLEGIALI – PERSONALE DISTACCATO |
|----|--|

Fermo restando quanto stabilito al successivo Art. Rischi Esclusi, si prende atto che la copertura è estesa anche alle attività di carattere collegiale e/o commissariale che l'Assicurato svolga in qualità di rappresentante e/o su mandato della sua Amministrazione di Appartenenza, ivi compresi Consorzi ed Enti.

Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente dell'Amministrazione Contraente, presso altro Ente, l'Assicurazione si intende automaticamente operante per la Responsabilità Civile derivante all'Amministrazione Contraente stessa per fatti-omissioni compiuti da tale personale distaccato a condizione che l'Amministrazione Contraente continui a pagare il premio per tale personale.

| | |
|----|---|
| 30 | ESTENSIONE DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SS.MM.II. |
|----|---|

Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell'Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'Assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai Dipendenti dell'Assicurato in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche in caso di Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo Decreto Legislativo 81/2008 e ss.mm.ii..

2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

31 VINCOLO DI SOLIDARIETA'

L'assicurazione vale sia per le perdite patrimoniali derivanti dalla personale e diretta responsabilità dell'Assicurato, sia per le perdite patrimoniali derivanti da responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, e in tale ultimo caso la Compagnia risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

32 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (claims made)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima del 07/08/2003, e non siano state ancora presentate né all'Assicurato né all'Amministrazione di Appartenenza dell'Assicurato.

Pertanto si intendono esclusi atti – fatti – od omissioni che possano comportare richieste di risarcimento, di cui l'Assicurato sia già stato in qualunque modo informato precedentemente alla data di decorrenza della presente polizza.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Compagnia nei 2 (due) anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Altresì, nei confronti dell'Assicurato che nel corso della durata del contratto cessi dal servizio o dalle sue funzioni per pensionamento, morte o qualsiasi altro motivo diverso dal licenziamento per giusta causa, l'assicurazione sarà operante durante un periodo di garanzia postuma di 5 (cinque) anni a partire dalla data di cessazione dal servizio, a copertura dei sinistri che abbiano luogo dopo la cessazione dal servizio e derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Per i sinistri denunciati alla Compagnia dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale in aggregato indicato in polizza.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi Rischi.

33 LIMITI DI INDENNIZZO

Il Massimale specificato in Polizza è riferito a ciascun Assicurato ed in aggregato annuo indipendentemente dal numero dei Sinistri avvenuti durante il periodo di validità dell'Assicurazione e denunciati dall'Assicurato stesso.

Resta convenuto che, per ciascun periodo assicurativo, la Compagnia non sarà responsabile oltre il Limite aggregato annuo indicato in Polizza indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo e dal numero di persone coinvolte.

In caso di corresponsabilità di più di un Assicurato per il medesimo Sinistro, il limite massimo per tale Sinistro sarà quello concordato indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall'Assicurato nello stesso periodo e dal numero di persone coinvolte.

34 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Non sono considerate terzi:

- a1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'Assicurato sia Socio o Amministratore;
- a2) l'Ente Pubblico di appartenenza.

L'assicurazione non vale per i danni e per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- b) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti o Società, salvo quanto previsto al precedente Art. APPARTENENZA AD ALTRI ENTI O ORGANI COLLEGIALI - PERSONALE DISTACCATO;
- c) atti, omissioni, comportamenti di natura dolosa dell'Assicurato, accertati con sentenza definitiva di una autorità giudiziale competente;

- d) ogni tipo di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, danni ambientali in generale;
 - e) calunnia, ingiuria;
 - f) diffamazione;
 - g) possesso, uso, circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti o da impiego di aeromobili;
 - h) detenzione o impiego di sostanze radioattive e sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività ed uso di armi da fuoco;
 - i) guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
 - l) sanzioni pecuniarie, multe, ammende e penalità inflitte direttamente contro l'Assicurato, ad eccezione di quelle che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore, azione od omissione da parte dell'Assicurato;
 - m) Responsabilità Amministrativa;
 - n) Colpa grave dell'Assicurato;
 - o) danni materiali, lesioni personali o morte;
 - p) Responsabilità Amministrativo - contabile;
 - q) le responsabilità incombenti sull'Assicurato come dagli Artt. 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2403, 2407, 2464, 2487, 2488 del Codice Civile e ss.mm.ii., fermo restando quanto coperto e garantito in base all'art. 24;
 - r) investimenti operati da Enti Pubblici per ripianare deficit finanziari da spese correnti e/o da spese di investimento;
 - s) omissioni e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni private e/o di appendici inclusa ogni controversia riguardo alla ripartizione del Premio tra Contraente e Assicurato, o ritardo o mancato pagamento del Premio;
 - t) violazione del civile rapporto con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori (ogni forma di discriminazione o persecuzione, *mobbing*, molestie, violenze o abusi sessuali, e simili);
 - u) attività svolte dagli Assicurati in precedenza, anche se rientranti nel periodo di retroattività, presso altri Enti e/o Aziende, sia pubblici sia privati.
- Sono altresì escluse le perdite patrimoniali derivanti e/o conseguenti a:
- 1) Azioni di un Assicurato contro un altro Assicurato a meno che non venga dimostrato che tale azione sarebbe esistita anche se la parte danneggiata non fosse stato un altro Assicurato;
 - 2) attività di levata protesti cambiari e di assegni bancari;

ESCLUSIONI ADDIZIONALI

- o La garanzia di cui alla presente polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante dalla presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e/o la presenza e/o l'uso di amianto ed i danni derivanti, diretti e indiretti;
- o A rettifica di qualunque norma in senso contrario contenuta nel testo di Polizza o clausole aggiuntive, viene convenuto che il contratto di Assicurazione esclude la copertura di qualunque perdita, Danno, costo o spesa di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, oppure risultanti da od in connessione ad uno dei seguenti eventi, indipendentemente da qualunque altra causa o evento che contribuiscano o concorrano agli altri aspetti del Sinistro:

1. guerra, invasione, atti ostili di nemici stranieri, ostilità od atti di guerra (dichiarata o meno), guerra civile, rivolta, insurrezione, agitazione popolare avente dimensione o conseguenze di sommossa, colpo di stato militare o meno; oppure:

2. qualunque atto di terrorismo. Ai fini della presente clausola si intende per atto di terrorismo qualunque atto, inclusi anche e non solo quelli che presuppongano ricorso alla forza o violenza e/o alla minaccia, compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, agenti in proprio o per conto o in connessione con qualunque organizzazione o governo ed ispirati da finalità politiche, religiose, ideologiche o simili compreso lo scopo di influenzare le scelte di governo e/o, ancora, di porre in soggezione o timore il popolo o parte di esso.

La presente clausola esclude inoltre la copertura di danni, costi o spese di qualsiasi natura causati direttamente o meno, o risultanti da o in connessione a qualsiasi azione intrapresa al fine di controllare, prevenire, sopprimere o comunque relativamente a quanto elencato ai punti 1 e 2.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RC PATRIMONIALE, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

Nel caso in cui la Compagnia eccepisca l'accadimento dei fatti o atti di cui sopra e neghi il risarcimento dei danni, costi o spese, l'onere di provare l'insussistenza di quanto deciso dalla Compagnia graverà sull'Assicurato.

Qualora parte del contenuto della presente clausola venisse dichiarato nullo o inefficace da parte degli organi giudiziari o amministrativi competenti, tale nullità o inefficacia non pregiudicherà la validità del resto della clausola.

• • •

Questa polizza non risarcisce alcuna perdita, costo o spesa che derivi direttamente o indirettamente da, o che risulti come una conseguenza di, o in qualsiasi modo relativa a:

A la produzione, l'estrazione, il trattamento, la distribuzione, il controllo, la riparazione, la rimozione, l'immagazzinamento, l'eliminazione, la vendita, l'uso o l'esposizione all'Asbesto o a materiali o prodotti che contengano asbesto, che ci sia o meno un'altra causa della perdita che possa aver contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale alla perdita. (Esclusione Asbesto).

B funghi, che ci sia o meno un'altra causa della perdita che possa aver contribuito simultaneamente o in qualsiasi successione temporale alla perdita. "Funghi" in questo contesto significherà qualsiasi fungo o micota o qualsiasi derivato o tipo di infestazione prodotta dai suddetti fungo o micota, tra cui a titolo esemplificativo ma non limitativo muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica. (Esclusione Muffa / Fungo)

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RC PATRIMONIALE, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

Assicurazione RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE (premio a carico dell'Ente Appaltante) ASSICURATI

Con la presente polizza si intendono assicurate esclusivamente le persone/categorie di seguito indicate.

| | | |
|--------------|---|------|
| Categoria 1: | Amministratori | n° 1 |
| Categoria 2: | Dirigenti/Direttori Area Amministrativa | n° 0 |
| Categoria 3: | Dirigenti/Direttori Area Tecnica | n° 1 |
| Categoria 4: | Quadri/ Funzionari /Responsabile/Personale Area Amministrativa | n° 6 |
| Categoria 5: | Quadri/ Funzionari /Responsabili/Personale Area Tecnica | n° 6 |
| Categoria 6: | Avvocati | n° 0 |
| Categoria 7: | Revisori | n° 3 |
| Categoria 8: | Area Tecnica - Altri (Tecnici/Progettisti/Direttori dei Lavori) | n° 5 |

Nell'eventualità di cessazione anticipata dall'incarico di una o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti nell'incarico, dal momento della nomina.

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di:

| | | |
|---------------------------|---------------------------|---|
| Categoria 1 | Euro 3.000.000,00 | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 2 | Euro 3.000.000,00 | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 3 | Euro 3.000.000,00 | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 4 | Euro 1.500.000,00 | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 5 | Euro 1.500.000,00 | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 6 | Euro 1.500.000,00 | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 7 | Euro 1.500.000,00 | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 8 | Euro 1.500.000,00 | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Tutte le Categorie | Euro 10.000.000,00 | In aggregato per anno anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati con questo contratto ed indipendentemente dalla Categoria, dal numero di sinistri e/o delle persone coinvolte. |

Si conviene tra le Parti che gli Assicurati hanno la facoltà, con oneri a proprio carico, di richiedere alla Compagnia l'elevazione dei massimali, fino al limite che la Compagnia comunicherà a seguito delle singole richieste, e fermi restando i limiti in aggregato.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA – SEZIONE I

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. 1 DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA - PAGAMENTO DEL PREMIO

Art. 2 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Art. 7 FORO COMPETENTE

Art. 9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Art. 15 VARIAZIONI NORMATIVE

Art. 16 VARIAZIONE DEL CONTRAENTE

Art. 20 FACOLTA' BILATERALE DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Art. 21 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Art. 23 CESSAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 32 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA (claims made)

Art. 33 LIMITI DI INDENNIZZO

Art. 34 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

ESCLUSIONI ADDIZIONALI

MASSIMALI ASSICURATI

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e della Compagnia.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

SEZIONE II

RESPONSABILITÀ CIVILE E PATRIMONIALE DEL PERSONALE TECNICO

1 CLAUSOLA ADDIZIONALE PER I TECNICI ALL'ART. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE"

La garanzia di cui alla presente Polizza viene estesa, a parziale deroga dell'Art.34 "RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE" lettera o), per coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali e/o Danni Materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi nell'esercizio delle sue prestazioni professionali in qualità di Dipendente Tecnico come definito. Sono, altresì, comprese le Perdite Patrimoniali o Danni Materiali involontariamente cagionati allo Stato, compresa l'Amministrazione di Appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere, nonché la Responsabilità Amministrativo – Contabile, a condizione che abbia/abbiano aderito alla ASSICURAZIONE PER LA COLPA GRAVE E/O RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE.

2 ESCLUSIONI ADDIZIONALI PER I TECNICI

Si prende atto che l'Art.34 "RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE", fermo restando quanto stabilito dall'Art. 1 che precede, si intende così integrato:

La garanzia di cui alla presente Polizza esclude qualsiasi responsabilità derivante da:

- a) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Amministrazione di Appartenenza;
- b) attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico se non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti;
- c) prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- d) prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata in Polizza
- e) presenza ed effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto.

3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER I TECNICI

a) L'Assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

b) L'Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di verifica e/o validazione dei progetti così come prevista dal D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e/o integrazioni e/o regolamenti attuativi, nel qual caso la Compagnia si impegna a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al su citato decreto, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

c) L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e ss.mm.ii.;
- "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- Responsabile del procedimento.

d) L'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell'Assicurato, alla responsabilità derivante dal D. Lgs. 163/2006 art. 132 comma 1 lettera e) e ss.mm.ii. e/o regolamenti attuativi, nel qual caso la Compagnia si impegna a rilasciare ove necessario certificati distinti per ogni contratto soggetto al su citato decreto, a conferma della validità della copertura per l'intera durata del contratto (soggetto ad un periodo massimo di 36 mesi) e con massimali separati per ogni progetto così coperto. Per tali certificati il Premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RC PATRIMONIALE, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

e) l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale per sinistro, e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00.

f) Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato di collaudo;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

g) limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate per propria natura a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare di polizza, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Compagnia, salvo urgenze.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale per sinistro e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00 .

h) l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al 50% del massimale per sinistro e con uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'indennizzo col massimo di € 1.000,00 .

i) L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità professionali di cui alla Legge Regionale Friuli Venezia Giulia n°14 del 31/5/2002 e ss.mm.ii. e/o alle responsabilità di cui alla Legge Regionale Sicilia n°7 del 2/8/2002 e ss.mm.ii., ove applicabili all'Amministrazione e/o agli Assicurati.

Quanto sopra in nessun caso potrà essere considerato un impegno da parte della Compagnia di rispondere direttamente, o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa, della Responsabilità Civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

Per le categorie 1,3, 5 e 8 si intendono operanti solo le garanzie di cui alla presente Sezione II Art. 1, 2 e Art. 3 lettere a), b),c), d) ed i) dove applicabile, oltre alla Sezione I."

Infatti per le restanti garanzie, di cui alla Sezione II Art. 3 lettere e), g) e h), potrà essere richiesta l'estensione alla Compagnia, previa quotazione del costo (come da scheda di offerta n. 1.)

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA – SEZIONE II

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. 1 CLAUSOLA ADDIZIONALE PER I TECNICI ALL'ART. "OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE"

Art. 2 ESCLUSIONI ADDIZIONALI PER I TECNICI

Art. 3 CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER I TECNICI

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e della Compagnia.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

SEZIONE III

SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)

DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Contraente: il soggetto che stipula con l'Impresa l'assicurazione;

Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 130 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Decreto: il D.M. 123/2004 e ss.mm.ii.;

Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;

Lavori: le attività di cui all'art. 3, comma 7 e 8, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Legge: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento e ss.mm.ii.;

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

Progettista dei lavori: i soggetti incaricati della progettazione, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 270 e e ss.mm.ii.;

Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004 e ss.mm.ii.;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., committenti dei lavori.

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Compagnia nei modi e nei termini di cui al successivo art. 16.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Compagnia rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato al successivo art. 8, i costi di cui al precedente art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 – Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi del successivo art. 16, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Compagnia rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al titolo XIV del Regolamento e ss.mm.ii.

Art. 8 – Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e) della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito al precedente art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Compagnia può assumere la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 – Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del Regolamento e ss.mm.ii.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 13 – Altre assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Compagnie, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

Art. 14 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata al precedente art. 6, lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista al precedente art. 6, lett. b).

Art. 15 – Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 – Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. e), del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, e di ogni altra riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 – Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato al precedente art. 6, lett. b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Compagnia s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Compagnia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI PROGETTISTI
DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale 123/04 e ss.mm.ii., riportante i dati e le informazioni necessarie per l'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo.

La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Si precisa che la presente Scheda compilata, datata e sottoscritta dal Contraente ed inviata al Broker, costituisce richiesta di emissione del certificato assicurativo, cui la Compagnia è tenuta a provvedere sulla base dell'offerta presentata. Sarà pertanto operante la lettera d) di cui all'Art. 3 sezione II.

| | |
|---|----------------------------|
| Contraente/Assicurato (Progettista/i Dipendente/i Pubblico/i) | Codice Fiscale/Partita IVA |
|---|----------------------------|

| | | | |
|------|--------------------------|-----|-------|
| Sede | Via /P.zza numero civico | CAP | Prov. |
|------|--------------------------|-----|-------|

| | |
|------------------------|---------|
| 1) Stazione appaltante | 2) Sede |
|------------------------|---------|

| | |
|----------------------|------------------------|
| 3) Descrizione opera | 4) Luogo di esecuzione |
|----------------------|------------------------|

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 5) Data prevista inizio lavori | 6) Durata prevista fine lavori |
|--------------------------------|--------------------------------|

| | |
|--|---|
| 7) Costo complessivo previsto opera € | 8) Somma assicurata 10% costo complessivo previsto per l'opera € |
|--|---|

| | |
|---------------------------------------|--|
| 9) Data inizio copertura assicurativa | 10) Data cessazione della copertura assicurativa |
|---------------------------------------|--|

I massimali indicati di cui al punto 8, che rappresentano la massima esposizione della Compagnia in relazione alla presente Scheda Tecnica per persona/Sinistro/periodo ed anche in caso di corresponsabilità di due o più dei n° Assicurati, sono in aggiunta ai massimali previsti dalla polizza n°

Per tutti i n° Assicurati le garanzie prestate cesseranno automaticamente al momento del rilascio del "certificato di collaudo", ferme restando le garanzie temporali previste dal contratto, i cui effetti decorreranno dalla scadenza del presente certificato, salvo eventuali proroghe.

Relativamente ai tassi si rimanda alla relativa scheda di offerta.

Luogo, data

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA – SEZIONE III

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 3 CONDIZIONI DI VALIDITÀ' DELL'ASSICURAZIONE

Art. 4 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

Art. 5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Art. 12 DICHIARAZIONI

Art. 21 FORO COMPETENTE

Art. 22 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e della Compagnia.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

SEZIONE IV

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO
(ai sensi dell'Art. 112, comma 4 bis del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., come parzialmente modificato dal D. Lgs. 152/2008, ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010)

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

- Assicurato:** la persona fisica indicata nella Scheda di Copertura;
- Compagnia:** L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione;
- Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;
- Codice Appalti:** D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici
- Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- Controllore tecnico:** l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;
- Forza maggiore:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;
- Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;
- Gravi difetti costruttivi:** quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
- Indennizzo / Risarcimento:** la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- Luogo di esecuzione delle opere:** il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
- Manutenzione:** periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 125 comma 3, secondo periodo del Regolamento;
- Opere:** le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda di Copertura;
- Opere preesistenti:** opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
- Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:** le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RC PATRIMONIALE, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:

le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura Assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3 commi 25 e 29 del Codice Appalti, committenti dei lavori;

Verificatore: il soggetto incaricato dell'attività di verifica.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni

L'Assicurato e/o Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;
- b) l'attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

Art. 2 – Altre assicurazioni

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Compagnie, indicando a ciascuno il nome delle altre (art. 1910 cod. civ.).

Art. 3 – Premio

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, lett. b), sempreché sia stato pagato il relativo premio nei termini e con le modalità di cui all'art. 1 della polizza; in caso di ritardato pagamento del premio nella predetta tempistica, l'effetto della garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Compagnia indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, lett. c).

Art. 4 – Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Compagnia, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

Art. 6 – Durata ed efficacia dell'assicurazione

a) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare **un periodo di 36 mesi** escluso il periodo di collaudo.

b) L'efficacia dell'Assicurazione si intende invece decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.

c) L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall'Art. 16.

Art. 7 – Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente Assicurazione.

Art. 8 – Proroga dell'Assicurazione

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, lett. c), l'Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Compagnia s'impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all'art. 6 lettera c).

Art. 9 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Compagnia ovvero al Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 11 – Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 12 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) derivanti da inadempimento in conseguenza di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudicano in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione.

Si intendono pertanto garantiti:

- a) le nuove spese di riprogettazione dell'opera o di parte di essa;
- b) i pregiudizi economici derivanti alla Stazione Appaltante / Committente dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dai medesimi sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- c) i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 132 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.
- d) i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:
 - rovina totale o parziale delle opere stesse;
 - gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili ad errori od omissioni dell'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, sostenute dal Committente o dall'Appaltatore per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto della Compagnia. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Art. 14 - Condizioni di validità dell'Assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RC PATRIMONIALE, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il Progettista e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Compagnia rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 15 – Rischi esclusi dall'assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose.
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori, se svolta dall'Assicurato stesso;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità,
- d) unicamente qualora tale Pubblica Autorità sia il Contraente stesso;
- e)
- f) conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- h) danni corporali e materiali di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto all'art. 13 lett. d).

Art. 16 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate alla Compagnia per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico, e non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di effetto del certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate alla Compagnia nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all'art. 6 lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell'incarico alla data di scadenza del presente Certificato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell'accettazione dell'incarico.

Art. 17 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 18 – Massimale di assicurazione

La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 28, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163;
- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione della Compagnia per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

Art. 19 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino a concorrenza del massimale con diritto per la Compagnia di esercitare rivalsa o regresso nei confronti soggetti responsabili.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali

La Compagnia assume la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RC PATRIMONIALE, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

Sono a carico Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

La Compagnia non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 21 – Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno

La Compagnia conserva il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno, e rinuncia altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato o del progettista interno se dipendente della Contraente.

Tale rinuncia non pregiudica le azioni di regresso spettanti alla Compagnia che abbia risarcito il danno nei confronti delle imprese di Assicurazione di tali altri soggetti che restano pertanto regolate a norma di legge.

Art. 22 – Clausola di raccordo

Le parti prendono atto che durante il periodo di validità della copertura assicurativa potranno essere emanati i provvedimenti di approvazione degli schemi tipo ministeriali. Le parti convengono che le garanzie di cui al presente Certificato potranno essere adeguate, d'intesa tra le parti, al contenuto dei citati schemi tipo.

Art. 23 – TASSI DI PREMIO

| | |
|---|------------------------|
| Assicurazione della Responsabilità del Verificatore Interno | |
| Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. | |
| Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi | |
| Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi | |
| Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi | |
| Premio Lordo Minimo per singolo Certificato | |
| Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di | € 10.000.000,00 |

Relativamente ai tassi si rimanda alla relativa scheda di offerta.

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA – SEZIONE IV

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Professionale del Verificatore Interno:

ART. 1 DICHIARAZIONI

Art. 14 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

Art. 15 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Art. 16 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA - (FORMA CLAIMS MADE)

Art. 20 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Art. 21 FACOLTÀ DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL PROGETTISTA ESTERNO

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e della Compagnia.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL VERIFICATORE INTERNO

**Modulo di richiesta di Assicurazione della Responsabilità
Professionale del Verificatore Interno**

- Alcune domande presuppongono una consultazione con tutti i Professionisti da assicurare ("assicurandi") e richiedono una risposta articolata, si prega fornirla su un foglio separato, datato e firmato;
 - Le risposte e le informazioni date costituiscono dichiarazioni su cui si baserà il Contratto; Si raccomanda tener conto dei disposti degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile;
 - Si precisa che la presente Scheda compilata, datata e sottoscritta dal Contraente ed inviata al Broker, costituisce richiesta di emissione del certificato assicurativo, cui la Compagnia è tenuta a provvedere sulla base dei tassi offerti e che verranno indicati all'art. 23 della presente Sezione IV, sempreché nei limiti di: durata 36 mesi valore dell'opera massimo assicurabile: € 10milioni. Resta, altresì, inteso che l'inizio lavori non deve essere anteriore alla data della richiesta del certificato e che ogni certificato deve avere comunque un premio minimo non inferiore ad Euro
- Ogni richiesta che presenti caratteristiche differenti sarà valutata a discrezione della Compagnia.

Contraente/ Proponente

Nome del professionista assicurato (Verificatore Interno)

Codice Fiscale

Stazione appaltante

Sede

Descrizione opera

Luogo di esecuzione

Data prevista inizio lavori dell'Opera

Data prevista fine lavori dell'Opera

Costo complessivo previsto opera

Massimale assicurato ai sensi di legge:

Data di accettazione dell'incarico del professionista assicurato

Se i lavori dell'opera sono già iniziati, seguono i tempi prestabiliti dal Committente?

Ci sono circostanze o eventi che possano dare origine a sinistri per errori, omissioni o negligenze professionali per tale incarico ?

Sono stati fatti negli ultimi 5 anni reclami contro il proponente o taluno degli Assicurandi, per danni attribuiti a negligenza professionale, errore o omissione?

CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE della RC PATRIMONIALE, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

Il sottoscritto Proponente, anche a nome degli altri Professionisti da assicurare, conferma la veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti nel presente modulo di proposta e negli allegati e, agli effetti della normativa sulla "Privacy" di cui al D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., autorizza la Compagnia e l'Intermediario del Contratto a farne uso unicamente per la stipulazione e la gestione dell'assicurazione.

I massimali indicati di cui all'art.18 della presente Sezione IV, che rappresentano la massima esposizione della Compagnia in relazione alla presente Scheda Tecnica per persona/Sinistro/periodo ed anche in caso di corresponsabilità di due o più dei n° Assicurati, **sono indipendenti ed autonomi da qualunque altro massimale, in quanto trattasi di certificati indipendenti ed autonomi (stand alone) da ogni altra copertura assicurativa.**

Per tutti i n° Assicurati le garanzie prestate cesseranno automaticamente al momento del rilascio del "certificato di collaudo", ferme restando le garanzie temporali previste dal contratto, i cui effetti decorreranno dalla scadenza del presente certificato, salvo eventuali proroghe. **I premi pagati per tali certificati rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. c).**

Data

.....

Il Proponente/Contraente

.....

IL VERIFICATORE INCARICATO

.....

Sezione V

COPERTURA PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE derivante all'Assicurato per PERDITE PATRIMONIALI CAGIONATE CON COLPA GRAVE E/O CON RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE (ad adesione facoltativa) - Con premio ad esclusivo carico dei singoli aderenti

La presente copertura è operante esclusivamente:

- a seguito di sentenza definitiva passata in giudicato e/o per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato e relative ai casi coperti dalla presente Assicurazione/Sezione per i quali l'Assicurato debba rispondere con proprio patrimonio personale;
- per i soggetti appartenenti ad una delle Categorie individuate di seguito e nei limiti dei relativi massimali;
- alle condizioni che seguono.

1 COLPA GRAVE – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE

A parziale deroga del precedente Art. RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE ed ai fini delle garanzie prestate con la presente assicurazione, si conviene quanto segue:

- 1) Alla lettera a2) - l'Amministrazione Pubblica di appartenenza è considerata Terzo;
- 2) Alla lettera n) – sono compresi gli atti commessi con Colpa Grave da parte dell'Assicurato;
- 3) Alle lettere m) e p) – sono comprese le perdite patrimoniali cagionate allo Stato ed alla Pubblica Amministrazione in genere derivanti da Responsabilità amministrativa e Responsabilità amministrativo – contabile; sono pertanto comprese in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o di qualunque altro organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

La copertura è, pertanto, operativa anche per i casi di cui ai precedenti punti (1, 2 e 3) esclusivamente nei confronti degli aderenti alla presente assicurazione, ferma restando l'esclusione in caso di dolo.

L'attivazione della copertura è soggetta a:

- Compilazione, datazione e sottoscrizione (da parte di ciascun Assicurato aderente) del Modulo di attivazione di seguito riportato;
- Pagamento del premio, con le modalità previste, calcolato come stabilito dal successivo Art. CALCOLO DEL PREMIO, in base all'offerta della Compagnia per questa Assicurazione.

Le garanzie vengono prestate senza alcuno scoperto né franchigia.

2 COPERTURA E PAGAMENTO DEI PREMI

PER I SOGGETTI SENZA SINISTRI NEGLI ULTIMI 3 ANNI

Il Modulo di attivazione dovrà pervenire, ogni anno, alla Compagnia (anche anticipati a mezzo fax), la copertura decorrerà automaticamente dalle ore 24 del giorno successivo alla data di ricevimento da parte della Compagnia del modulo di adesione (debitamente compilato, datato e sottoscritto), unitamente alla ricevuta del pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario ed alla copia (fronte e retro) di un documento d'identità in corso di validità.

La Compagnia emetterà appositi e separati documenti assicurativi per ogni Assicurato.

PER I SOGGETTI CON SINISTRI NEGLI ULTIMI 3 ANNI

Il Modulo di attivazione dovrà pervenire, ogni anno, alla Compagnia (anche anticipati a mezzo fax), che lo valuteranno, riservandosi il diritto di prestare la garanzia a condizioni tecniche e/o economiche diverse da quelle offerte.

La Compagnia emetterà appositi e separati documenti assicurativi per ogni Assicurato.

3 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio è determinato in ragione di un rateo mensile di 1/12, con il minimo del 50% del premio annuo in relazione al mese di adesione ed indipendentemente dal giorno, come da prospetto sinottico che sarà completato in base all'offerta per la categoria di appartenenza.

4 DURATA

La durata della presente Assicurazione è annuale, o inferiore all'anno in base al mese di adesione, senza tacito rinnovo e la scadenza ricorre il .../... di ogni anno.

5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni fra le Parti e le eventuali modifiche del contratto, debbono essere fatte, per essere valide, per iscritto a mezzo raccomandata A/R o telex o telefax. Le adesioni possono essere anticipate a mezzo fax alla Compagnia e successivamente trasmesse in originale a mezzo posta alla Stessa.

6 GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 22 e 22bis, la garanzia viene prestata anche per le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi alla Corte dei Conti inclusi i procedimenti che si concludono con una sentenza di condanna fatta salva sempre l'esclusione per dolo ed a condizione che il relativo premio per questa copertura sia stato pagato dai singoli Assicurati.

Resta inteso, altresì, che la difesa sarà condotta nell'interesse comune e con l'assistenza di un solo legale per ogni assicurato.

7 LIMITAZIONI / ESCLUSIONI

Oltre alle Limitazioni / Esclusioni già previste nelle CGA si precisa che la presente Assicurazione resta operativa fintanto che permanga il rapporto professionale tra l'Assicurato (rientrante nelle Categorie previste) ed il Contraente, pertanto nel caso di scioglimento di tale rapporto la copertura cesserà automaticamente dalle ore 24 del medesimo giorno.

Tuttavia l'assicurazione, fermi i limiti temporali stabiliti nel contratto (cfr. art 32 Sezione I e, se operante e attivata, art. 9 della presente Sezione), conserverà la propria efficacia per le richieste di risarcimento pervenute durante il residuale periodo annuo di assicurazione in corso o di minor durata del contratto.

8 RINVIO ALLE NORME DI POLIZZA ED A QUELLE DI LEGGE

Per tutto quanto qui non diversamente regolato valgono le norme della polizza e le norme di Legge.

9 ESTENSIONE DELLA GARANZIA POSTUMA

A parziale deroga degli Articoli 32 – VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE (claims made) Sezione I e 7 Limitazioni /Esclusioni della presente Sezione, si conviene tra le Parti che, esclusivamente nei casi di prepensionamento, fine mandato/incarico, quiescenza e simili, l'assicurazione vale, altresì, per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nei 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del periodo di assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di assicurazione compreso il periodo di retroattività previsto nella presente assicurazione, a condizione che non siano state già presentate in precedenza né all'Assicurato né all'Amministrazione di Appartenenza.

Per le richieste di risarcimento presentate alla Compagnia dopo la cessazione del periodo di Assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero di sinistri stessi, non potrà superare il massimale in aggregato indicato in polizza.

CAPITOLATO SPECIALE per l'**ASSICURAZIONE** della **RC PATRIMONIALE**, elaborato dalla Viras International Insurance Broker S.p.A., per la "Napoli Servizi S.p.A. (NA)"

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa.

Entro 15 gg. antecedenti ogni scadenza annuale del presente contratto gli Assicurati interessati dovranno inviare una comunicazione scritta alla Compagnia richiedendo l'acquisizione di tale estensione della garanzia postuma, unitamente alla ricevuta del bonifico per il relativo importo calcolato come da offerta.

Sezione V

COPERTURA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE derivante all'Assicurato per PERDITE PATRIMONIALI CAGIONATE CON COLPA GRAVE E/O CON RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE – ASSICURATI Con premio ad esclusivo carico dei singoli aderenti

Con la presente polizza si intendono assicurate esclusivamente le persone/categorie di seguito indicate.

- Categoria 1: Amministratori
- Categoria 2: Dirigenti/Direttori Area Amministrativa
- Categoria 3: Dirigenti/Direttori Area Tecnica
- Categoria 4: Quadri/Funzionari/Responsabili/Personale Area Amministrativa
- Categoria 5: Quadri/Funzionari/Responsabili/Personale Area Tecnica
- Categoria 6: Avvocati
- Categoria 7: Revisori
- Categoria 8: Area Tecnica - Altri (Tecnici/Progettisti/Direttori dei Lavori)

Nell'eventualità di cessazione anticipata dall'incarico di una o più persone assicurate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti nell'incarico, dal momento della nomina.

MASSIMALI ASSICURATI

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di:

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Categoria 1 | Come da offerta ed opzione scelta dall'Assicurato | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 2 | Come da offerta ed opzione scelta dall'Assicurato | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 3 | Come da offerta ed opzione scelta dall'Assicurato | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 4 | Come da offerta ed opzione scelta dall'Assicurato | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 5 | Come da offerta ed opzione scelta dall'Assicurato | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 6 | Come da offerta ed opzione scelta dall'Assicurato | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 7 | Come da offerta ed opzione scelta dall'Assicurato | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Categoria 8 | Come da offerta ed opzione scelta dall'Assicurato | Per ciascun Assicurato e per sinistro |
| Tutte le Categorie | Euro 10.000.000,00 | In aggregato per anno ed in caso di corresponsabilità di più Assicurati con questo contratto, indipendentemente dalla Categoria, dal numero di sinistri e/o delle persone coinvolte. |

Si conviene tra le Parti che gli Assicurati hanno la facoltà, con oneri a proprio carico, di richiedere alla Compagnia l'elevazione dei massimali, fino al limite che la Compagnia comunicherà a seguito delle singole richieste, e fermi restando i limiti in aggregato.

**Modulo per l'attivazione della Assicurazione
COLPA GRAVE E/O RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE
PER I SOGGETTI SENZA SINISTRI NEGLI ULTIMI 3 ANNI**

n°

Il presente Modulo deve essere datato, compilato, sottoscritto (dagli aderenti) ed anticipato a mezzo Fax al numero **081/9710612** alla **Viras International Insurance Broker S.p.A. – Centro Direzionale Isola A/2 - 80143 – Napoli.**

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA: Napoli Servizi S.p.A.

Ufficio/Settore di appartenenza:

Il/la sottoscritto/a chiede di aderire all'Assicurazione a margine indicata a partire dal mese di _____, a tal fine allega ricevuta del bonifico effettuato in Vostro favore in data ___/___/___ alle seguenti coordinate bancarie:

VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.p.A.

**San Paolo Banco di Napoli – Agenzia Napoli 91
IBAN IT 52 Q 01010 03494 10000005323**

DATI RICHIEDENTE: Cognome:

Nome:

Nato/a il

a

Indirizzo:

n°

CAP:

Città:

()

Tel.

Mob.

E –mail

Codice IBAN:

Categoria

1 Amministratori

5 Quadri/Funzionari/Responsabili/Personale Area
Tecnica

2 Dirigenti/Direttori Area Amministrativa

6 Avvocati

3 Dirigenti/Direttori Area Tecnica

7 Revisori

4 Quadri/Funzionari/Responsabili/
Personale Area Amministrativa

8 Area Tecnica - Altri (Tecnici/Progettisti/Direttori dei
Lavori)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il/la sottoscritto/a dichiara:

- di aver preso visione della nota informativa predisposta ai sensi dell' art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n° 209 e ss.mm.ii, che dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.
- di conoscere ed accettare le condizioni generali di polizza, in particolare di approvare specificatamente la premessa e gli artt. 1) *Decorrenza e Durata della Garanzia – Pagamento del Premio*; 2) *Regolazione del Premio*; 7) *Foro Competente*; 10) *Rinvio alle Norme di Legge*; 16) *Variatione del Contraente*; 20) *Facoltà Bilaterale di Recesso in Caso di Sinistro*; 21) *Obbligo di fornire i Dati sull'Andamento del Rischio*; 23) *Cessazione del Contratto*; 32) *Inizio e Termine della Garanzia (Claims Made)* 33) *Limiti di Indennizzo*; 34) *Rischi esclusi dall'Assicurazione*; Art. *Esclusioni Addizionali*, *Massimali Assicurati*.
- di conoscere ed accettare le condizioni di cui alla copertura Colpa Grave ed in particolare di approvare specificatamente gli artt. 1) *Colpa Grave – Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo- Contabile*; 2) *Copertura e Pagamento dei Premi*; 3) *Calcolo del Premio*; 4) *Durata*; 5) *Forma delle Comunicazioni*; 6) *Gestione delle Vertenze di sinistro – Spese Legali*; 7) *Limitazioni/Esclusioni*; 8) *Rinvio alle Norme di Polizza ed a quelle di Legge*; 9) *Estensione della garanzia Postuma*; *Massimali Assicurati*.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile il/la sottoscritto/a dichiara:

Di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, ovvero di circostanze tali da impegnare le garanzie prestate dalla presente copertura.

Data

/ /

Firma (leggibile)

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e della Compagnia.

Data

/ /

Firma (leggibile)

**Modulo per l'attivazione della Assicurazione
COLPA GRAVE E/O RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO - CONTABILE
PER I SOGGETTI CON SINISTRI NEGLI ULTIMI 3 ANNI**

n°

Il presente Modulo deve essere datato, compilato, sottoscritto (dagli aderenti) ed anticipato a mezzo Fax al numero **081/9710612** alla **Viras International Insurance Broker S.p.A. - Centro Direzionale Isola A/2 - 80143 - Napoli.**

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA: Napoli Servizi S.p.A.

Ufficio/Settore di appartenenza:

Il/la sottoscritto/a chiede di aderire all'Assicurazione a margine indicata a partire dal mese di _____, a tal fine allega ricevuta del bonifico effettuato in Vostro favore in data ____/____/____ alle seguenti coordinate bancarie:

VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.p.A.
 San Paolo Banco di Napoli - Agenzia Napoli 91
IBAN IT 52 Q 01010 03494 100000005323

DATI RICHIEDENTE: Cognome:

Nome:

Nato/a il

a

Indirizzo:

n°

CAP:

Città:

()

Tel.

Mob.

E-mail

Codice IBAN:

Categoria

1 Amministratori

5 Quadri/Funzionari/Responsabili/Personale Area
Tecnica

2 Dirigenti/Direttori Area Amministrativa

6 Avvocati

3 Dirigenti/Direttori Area Tecnica

7 Revisori

4 Quadri/Funzionari/Responsabili/
Personale Area Amministrativa

8 Area Tecnica - Altri (Tecnici/Progettisti/Direttori dei
Lavori)

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il/la sottoscritto/a dichiara:

- di aver preso visione della nota informativa predisposta ai sensi dell' art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n° 209 e ss.mm.ii, che dichiara di aver ricevuto, conoscere ed accettare.
- di conoscere ed accettare le condizioni generali di polizza, in particolare di approvare specificatamente la premessa e gli artt. 1) *Decorrenza e Durata della Garanzia - Pagamento del Premio*; 2) *Regolazione del Premio*; 7) *Foro Competente*; 10) *Rinvio alle Norme di Legge*; 16) *Variazione del Contraente*; 20) *Facoltà Bilaterale di Recesso in Caso di Sinistro*; 21) *Obbligo di fornire i Dati sull'Andamento del Rischio*; 23) *Cessazione del Contratto*; 32) *Inizio e Termine della Garanzia (Claims Made)*; 33) *Limiti di Indennizzo*; 34) *Rischi esclusi dall'Assicurazione*; Art. *Esclusioni Addizionali*; *Massimali Assicurati*.
- di conoscere ed accettare le condizioni di cui alla copertura Colpa Grave ed in particolare di approvare specificatamente gli artt. 1) *Colpa Grave - Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativo- Contabile*; 2) *Copertura e Pagamento dei Premi*; 3) *Calcolo del Premio*; 4) *Durata*; 5) *Forma delle Comunicazioni*; 6) *Gestione delle Vertenze di sinistro - Spese Legali*; 7) *Limitazioni/Esclusioni*; 8) *Rinvio alle Norme di Polizza ed a quelle di Legge*; 9) *Estensione della garanzia Postuma; Massimali Assicurati*.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli Artt. 1892 e 1893 del Codice Civile il/la sottoscritto/a dichiara:

Di avere ricevuto una o più richieste di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, o di essere a conoscenza di elementi che possano far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a me imputabile, ovvero di atti o di circostanze tali da impegnare le garanzie prestate dalla presente copertura. **SI ALLEGA A TAL UOPO DOCUMENTO CON DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO**

Data

/

/

Firma (leggibile)

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e della Compagnia.

Data

/

/

Firma (leggibile)

CONDIZIONI CON APPROVAZIONE ESPRESSA –
Assicurazione Colpa Grave Responsabilità Amministrativo-Amministrativo Contabile - Sezione V

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Norme di Assicurazione:

- Art. 1 COLPA GRAVE – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVO – CONTABILE
- Art. 2 COPERTURA E PAGAMENTO DEI PREMI
- Art. 3 CALCOLO DEL PREMIO
- Art. 4 DURATA
- Art. 5 FORMA DELLE COMUNICAZIONI
- Art. 6 GESTIONE DELLE VERTENZE DI SINISTRO - SPESE LEGALI
- Art. 7 LIMITAZIONI / ESCLUSIONI
- Art. 8 RINVIO ALLE NORME DI POLIZZA ED A QUELLE DI LEGGE
- Art. MASSIMALI ASSICURATI

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che eventualmente ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali, disgiuntamente ad opera del Broker e della Compagnia.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA